

Pubblicato il 08/05/2020

N. 01682/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 01141/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2020, proposto da Massimo Vitale, Fulvio Genghi, Francesco Amabile, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Scarpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Commissario di Governo del Comune di Caivano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Caivano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

- della Deliberazione n. 1 del 2.1.2020 avente ad oggetto “Nucleo di Valutazione – Revoca”, pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio in data 17.1.2020 dalla Commissione per la gestione del Comune di Caivano, recante revoca dell’incarico di componenti del Nucleo di Valutazione già conferito in data 11.9.2018;
- nonché per il risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario di Governo del Comune di Caivano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il dott. Gianluca Di Vita;

Ritenuto che l’udienza si è svolta da remoto, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e del D.P. n.14/2020/Sede, mediante l’utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l’Informatica della G.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto che:

- è impugnato il provvedimento in epigrafe con cui l’intimata amministrazione ha disposto la revoca dell’incarico di componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Caivano precedentemente conferito ai ricorrenti con decreto commissariale dell’11 settembre 2018;

- a sostegno dell'atto l'ente locale ha addotto il mancato assolvimento degli obblighi discendenti dal *munus*, segnatamente l'omesso espletamento dei controlli strategici e di gestione;
- con ricorso notificato il 12 – 16 marzo 2020 e depositato il 25 marzo 2020 recante domanda incidentale di sospensione, gli istanti contestano la carenza dei presupposti dell'atto di revoca ed affidano il ricorso a profili di illegittimità per violazione della L. n. 241/1990, violazione dell'art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, sviamento, perplessità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, violazione del giusto procedimento, violazione dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, di correttezza e buona fede, concludendo con le richieste di annullamento dell'atto e di risarcimento dei danni patiti;
- si è costituita l'amministrazione per resistere al gravame proposto *ex adverso*:

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 84, primo e secondo comma, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, le udienze pubbliche e camerali fissate nel periodo dall'8 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate di ufficio a data successiva e le domande cautelari relative a procedimenti, promossi o pendenti in detto periodo temporale sono decise con decreto monocratico, con il rito di cui all'art. 56 c.p.a., fissando la relativa trattazione collegiale ad una data immediatamente successiva al 15.4.2020, mentre in caso di accoglimento anche parziale della domanda cautelare la fissazione è disposta alla prima camera di consiglio successiva alla data del 6.4.2020;
- in applicazione della richiamata disposizione, la domanda cautelare avanzata dai ricorrenti è stata definita con decreto monocratico di

rigetto n. 721 dell'8 aprile 2020 con la seguente motivazione: *“allo stato, non si ravvisa il periculum in mora per la concessione dell'invocata cautela in quanto: - dall'esame dell'atto introduttivo si evince che, prima dell'adozione dell'impugnato provvedimento di revoca, i ricorrenti avevano già comunicato all'amministrazione le proprie dimissioni e, pertanto, l'eventuale sospensione cautelare non avrebbe alcuna utilità per gli esponenti avendo costoro manifestato il proprio disinteresse alla prosecuzione dell'incarico; - il pregiudizio prospettato, consistente nel rischio di non poter partecipare a procedure indette per l'affidamento di incarichi simili a quello oggetto del gravame, è meramente potenziale e, come tale, inidoneo ad integrare un pregiudizio grave ed irreparabile connotato in termini di concretezza ed attualità”*;

- con il medesimo provvedimento è stato dato altresì avviso ai sensi dell'art. 73 c.p.a. in ordine al difetto di giurisdizione dell'adito Plesso *“controvertendosi della legittimità di un atto risolutivo dell'incarico di componenti del Nucleo di Valutazione in ragione di presunti inadempimenti nel relativo espletamento, quindi di atto incidente su posizioni di diritto soggettivo la cui cognizione appare prima facie devoluta al giudice ordinario”*;

- sempre ai sensi del richiamato art. 84 del D.L. n. 18/2020, è stata fissata la trattazione collegiale della domanda cautelare per la camera di consiglio del 22 aprile 2020 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020;

Considerato che a tale udienza camerale la causa è stata trattenuta per la decisione del merito, sussistendo i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 e 74 c.p.a.;

Ritenuto che:

- i componenti del Nucleo di Valutazione sono figure riconducibili al *genus* del funzionario onorario (T.A.R. Calabria, n. 1190/2015) e,

quanto alle controversie relative alla nomina e revoca, la giurisdizione va ripartita tra giudice ordinario e giudice amministrativo in conseguenza della natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio, attribuendosi al primo le cause aventi ad oggetto i diritti soggettivi e al secondo quelle riguardanti gli interessi legittimi;

- nel caso specifico, la posizione dei titolari, nella fase successiva al conferimento dell'incarico, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che venga contestato un inadempimento agli obblighi assunti con l'atto di conferimento, di guisa che la controversia insorta sulla conservazione del *munus*, di fronte alla contraria posizione assunta dall'amministrazione erogatrice con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ritiro, recesso, ecc.) appartiene al giudice ordinario;

- in tali casi, infatti, non si tratta di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come avviene allorché l'amministrazione debba decidere se concedere o proseguire il rapporto), bensì di valutare l'osservanza degli obblighi assunti o imposti contestualmente all'erogazione;

- nel caso di specie, l'amministrazione comunale non fa valere i vizi originari incidenti sul provvedimento di nomina, né alcun contrasto con l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'incarico;

- non viene dunque in evidenza una forma di esercizio del potere autoritativo di autotutela, quanto piuttosto, un atto unilaterale di risoluzione del rapporto per inadempimento dei beneficiari nell'espletamento dell'incarico, sicché la giurisdizione ordinaria è ravvisabile nella fattispecie in ragione dell'innegabile incidenza su posizioni di diritto soggettivo alla prosecuzione del *munus*.

Alla stregua delle considerazioni svolte, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale e, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., va individuata nel giudice ordinario l'Autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale il processo dovrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.

Quanto alle spese di giudizio, la definizione in rito ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia all'autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale la causa andrà riassunta nei termini e per gli effetti di cui in parte motiva.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 aprile 2020 tenuta da remoto ai sensi dell'art. 84, comma 6, del D.L. n.18/2020, mediante l'utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l'Informatica della G.A., con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Domenico De Falco, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Gianluca Di Vita**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Veneziano**

**IL SEGRETARIO**